



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 21/02/2014
Prot. 37 / 0004036 / MA005.A003

*Alle Direzione regionali e territoriali del
lavoro*

All'INPS

Direzione centrale entrate

*Direzione centrale vigilanza prevenzione e
contrasto dell'economia sommersa*

Oggetto: società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza – indicazioni operative.

Questa Direzione, unitamente ai rappresentanti dell'INPS, ha recentemente approfondito alcune problematiche di carattere giuridico sulle realtà occupazionali delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Il quadro giuridico che emerge evidenzia un particolare trattamento di favore riservato alle società e associazioni sportive dilettantistiche, giustificato dalla funzione sociale da esse svolta.

Occorre anche segnalare che la normativa statale di settore fa espresso riferimento a quella sportiva che la integra e ne consente la concreta attuazione.

Va evidenziato in particolare che le società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD), disciplinate dall'articolo 90 della L. n. 289/2002, devono essere riconosciute dal CONI ed essere iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso CONI e sono caratterizzate dall'assenza di finalità lucrative.

Mediante il riconoscimento le società e le associazioni in questione entrano a far parte dell'ordinamento sportivo e sono quindi sottoposte sia alle norme di tale ordinamento che a quelle dell'ordinamento statale.

Tali caratteristiche **delineano pertanto una netta differenziazione tra le SSD/ASD e le realtà imprenditoriali che "gestiscono" lo sport con fini di lucro.**

Al riguardo va ricordato l'art. 7 del D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004) che assegna al CONI il compito di certificare la *"effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche"* il quale *"trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi"*. Il riconoscimento da parte del CONI, che certifica pertanto lo svolgimento da parte delle SSD o ASD di attività sportive a livello dilettantistico, **costituisce pertanto il presupposto per l'applicazione del citato trattamento di favore.**

Con riferimento ai rapporti di collaborazione instaurati da parte delle SSD o ASD *"nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"*, di cui all'art.67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., va altresì segnalato l'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008 (conv. da L. n. 14/2009) secondo il quale *"nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"* – ossia le attività che il T.U.I.R. sottopone al regime fiscale proprio dei "redditi diversi" – *"sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"*.

La disposizione fornisce l'interpretazione autentica del contenuto della lett. m), comma 1, dell'art. 67 del T.U.I.R. e **non limita la sua operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensì le estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine "attività sportiva"**.

Formazione didattica e preparazione sono dunque le attività che gli istruttori, gli allenatori operanti all'interno delle SSD e ASD svolgono in forma dilettantistica, così come del resto confermato:

- dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, secondo cui *"il richiamato articolo 35, comma 5, del D.L. n. 207 del 2008, ha ricompreso nell'ambito applicativo*

dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del T.U.I.R., anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva”;

- e dall'ENPALS con circ. n. 18/2009, secondo cui “per la connotazione della nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”.

Va ancora segnalato che:

- l'art. 90 della L. n.289/2002 ha inteso estendere il citato trattamento di favore “anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”, sui quali la circ. n. 21/E del 22 aprile 2003 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che “in questa tipologia possono essere ricomprese le prestazioni connesse ai compiti tipici di segreteria (raccolta iscrizioni frequentatori, contabilità “prima nota”, cassa ecc.) purché non richiedano particolari conoscenze di natura tecnico-giuridiche tipiche del professionista”;

- l'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 esclude dal campo di applicazione del Capo I del Titolo VII, fra l'altro, “i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

Ciò premesso, nell'evidenziare pertanto sia la complessità che la specificità della disciplina che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche, **occorre prendere atto che l'attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l'insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e per l'INPS.**

In questo quadro, il Ministero ravvisa pertanto l'opportunità di farsi promotore, d'intesa con l'INPS, di iniziative di carattere normativo, volte ad una **graduale introduzione di forme di tutela**

previdenziale a favore dei soggetti che, nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale ex art.67, comma 1, lett. m), ultimo periodo, del T.U.I.R.


Ne deriva che, ferma restando l'attività di vigilanza già avviata ed i contenziosi in essere, si rende opportuno, da parte di codesti Uffici, **concentrare la propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.**

Resta altresì ferma la possibilità di intervenire anche in questo settore nell'ambito di attività congiunte con l'Amministrazione fiscale – interessata alla verifica dei presupposti di affiliazione al CONI e quindi della applicabilità del citato trattamento di favore – nonché nelle ipotesi di richieste di intervento per presunto svolgimento di prestazioni di natura subordinata.

Per delega

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP

Dalla Circolare n. 37/4036 del Min. Lav. chiare e importanti indicazioni per tutti gli operatori dello sport

La Circolare n. 37/4036 del 21/2/2014 del Min. Lav. fotografa con grande precisione molti aspetti del mondo sportivo dilettantistico, e non solo nel campo di rapporti di lavoro. Se ne raccomanda un'attenta lettura a tutti: dirigenti, consulenti ... e verificatori!

E' stata divulgata ieri, 26 febbraio, la Circolare del Ministero del Lavoro Prot. 37/4036 del 21/2/2014 (qui allegata), avente per oggetto "*Società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza – indicazioni operative*".

I primissimi commenti, alcuni dei quali decisamente "accesi" (sia in senso favorevole che in senso critico), si sono concentrati soprattutto sui due passaggi nei quali essa evidenzia che "*occorre prendere atto che l'attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà [le società e associazioni sportive dilettantistiche, n.d.a.] ha determinato l'insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e per l'INPS*" e quindi dà indicazioni agli organi di vigilanza di "*concentrare la propria attività sulle diverse attività imprenditoriali ... non riconosciute dal CONF*".

Pur non trascurando l'importanza di tali indicazioni, riteniamo che questa importante comunicazione contenga più di uno spunto, e meriti quindi una disamina più completa, pur nell'inevitabile "frenesia" di un commento a caldo.

1. L'ampio richiamo della normativa e prassi di riferimento, e la fissazione di principi generali che si dovrebbero quindi ora considerare ufficialmente acquisiti

La prima, ampia parte della Circolare ripercorre normativa e prassi di riferimento e sottolinea alcuni aspetti di non poca importanza.

Come già accadde per la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 17/5/2010 - altra "pietra miliare" fra i documenti di prassi - in questa prima parte il Ministero non propone interpretazioni nuove e originali né indica particolari novità ma fissa una serie di principi, già noti ai più attenti operatori del settore, che è assai positivo siano stati "ufficializzati" appunto in un documento ministeriale.

Nel corso di una attività di verifica, o in sede di contestazione di presunte irregolarità, un documento che fissi chiaramente principi consolidati è strumento assai importante, perché permette di sgombrare il campo da contestazioni (o difese) infondate, e concentrarsi invece sulle eventuali problematiche di effettivo peso.

Esaminiamo quindi quali sono questi principi che la Circolare dà per acquisiti.

1/a. I sodalizi sportivi come "realtà occupazionali"

La prima frase che ci è piaciuta è il riferimento alle "*realtà occupazionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche*": affermazione che può apparire banale, ma dopo anni nei quali i sodalizi sportivi e i loro collaboratori sono stati sempre indicati come soggetti quantomeno a forte rischio di evasione fiscale e contributiva, una sorta di "sottobosco da ripulire", leggere che le società e associazioni sportive costituiscono "realtà occupazionali", in un momento storico nel

quale il problema della disoccupazione è fra le priorità del Paese, ci pare un bel modo per approcciare l'argomento.

1/b. I rapporti fra normativa statale e sportiva

La seconda frase, altrettanto apparentemente banale ma di non poca importanza, è la segnalazione dell'indissolubile legame fra normativa statale e normativa sportiva, *“che la integra e ne consente la concreta attuazione”*; dopo miriadi di verbali nei quali abbiamo letto “essendo fatto notorio che le Federazioni e gli Enti di promozione non svolgono alcuna attività di controllo”, e dopo esserci confrontati più di una volta con funzionari che esaminavano quasi con fastidio i certificati di affiliazione a Federazioni ed Enti, e talvolta anche di iscrizione al Registro CONI, leggere questa “pari dignità” - pur nei rispettivi ambiti applicativi - della normativa sportiva e di quella statale, ci ha fatto molto piacere.

1/c. Le sostanziali differenze fra sodalizi sportivi e realtà commerciali

La Circolare procede poi evidenziando (la frase è scritta in neretto nel documento) quella che secondo noi è forse l'iter logico più importante che essa contiene; essa infatti ricorda che *“mediante il riconoscimento le società e le associazioni ... entrano a far parte dell'ordinamento sportivo e sono quindi sottoposte sia alle norme di tale ordinamento che a quelle dell'ordinamento statale. Tali caratteristiche delineano pertanto una netta differenziazione tra le SSD/ASD e le realtà imprenditoriali che “gestiscono” lo sport con fini di lucro”*.

Eccola, l'affermazione che noi professionisti del settore (e non solo noi, naturalmente) facciamo da anni, ricevendo in cambio sorrisi ironici e contestazioni fiscali!

L'affermazione che i sodalizi sportivi fanno “concorrenza sleale” alle realtà imprenditoriali da anni riempie pagine di verifiche, sentenze e articoli dottrinali, e la contestazione sull'esercizio dell'attività sportiva “con modalità commerciali” è il pilastro su cui poggia la maggior parte degli accertamenti; ora finalmente una fonte ufficiale (e non certo una fonte tenera con i datori di lavoro ...) chiarisce che nel momento in cui si intende svolgere un'attività sportiva si effettua una scelta ben precisa:

- ci si assoggetta alle rigorose e limitative regole del mondo sportivo dilettantistico senza scopo di lucro, fissate in primo luogo dall'art. 148, comma 8, del T.U.I.R. e dall'art. 90, comma 18, della Legge 289/02, ma non solo: anche all'obbligo della certificazione medica, ai provvedimenti disciplinari e alle clausole arbitrali delle Federazioni, alla normativa antidoping, alle formalità (e ai costi) di affiliazione e tesseramento, all'indetraibilità dell'IVA, e così via, e allora si ha diritto alle agevolazioni fiscali.

Non ci si assoggetta a tale complesso di disposizioni e allora, mancandone i presupposti, non si ha diritto alle agevolazioni fiscali.

Da anni lo diciamo, e ora una Circolare lo scrive in grassetto! Speriamo che non passi inosservato: faremo di tutto perché ciò non avvenga.

1/d) L'efficacia dell'iscrizione al registro CONI

Il punto successivo è l'affermazione dell'importanza dell'iscrizione al Registro CONI, quale *“certificazione ... [del]lo svolgimento da parte di SSD e ASD di attività sportive a livello*

dilettantistico”, che “*costituisce ... il presupposto per l’applicazione del citato trattamento di favore*”.

E a tale affermazione va legato quanto la Circolare ricorda nell’ultimo periodo, ovvero che “*l’Amministrazione fiscale [è] interessata alla verifica dei presupposti di affiliazione al CONI e quindi della applicabilità del citato trattamento di favore*”; come abbiamo letto (e commentato in questa newsletter) in più di una sentenza della Corte di Cassazione, l’iscrizione al Registro CONI non può essere un “*lasciapassare in bianco*” per poterne impunemente violare le regole, e l’Amministrazione finanziaria ha certamente il diritto di effettuare ogni verifica ritenga opportuna.

Ciò che deve essere chiaro, e che la Circolare ci pare confermi in modo netto anche se solo implicito, è che se il riconoscimento passa dal CONI, dal CONI deve passare anche il disconoscimento: se i due ordinamenti hanno pari dignità, ciascuno ha potere esclusivo nel proprio ambito.

Così, come il CONI può regolamentare l’aspetto sportivo ma non entrare direttamente nel merito dell’aspetto fiscale, l’Amministrazione finanziaria deve occuparsi del suo ambito di competenza, e se riscontra violazione dei “*presupposti di affiliazione al CONI*” non potrà certo provvedere alla cancellazione dal registro e all’immediato disconoscimento delle agevolazioni ma (come infatti ci risulta stia già avvenendo) dovrà segnalare la (presunta) violazione al CONI, e solo in seguito alla cancellazione dal registro dichiarare non spettanti le agevolazioni fiscali.

1/e) L’estensione dei “compensi sportivi” anche al di fuori delle gare o manifestazioni, e le collaborazioni amministrativo-gestionali

Ci pare, per gli “addetti ai lavori del mondo sportivo”, la parte tutto sommato meno importante della Circolare, perché conferma principi che da tempo diamo per acquisiti.

La sua importanza è, come abbiamo detto all’inizio di questo articolo, l’esposizione sistematica delle fonti normative e di prassi di maggior peso, così che verificatori e verificati non perdano tempo ed energie in contestazioni destinate ad avere comunque vita breve, e possano concentrarsi sulle violazioni sostanziali.

Cogliamo in questo punto l’occasione per ribadire un principio che ripetiamo da tempo: chi approfitta delle agevolazioni per il mondo sportivo senza averne diritto non lede solo gli interessi dell’Erario e/o degli Enti previdenziali nel suo caso specifico, ma crea un danno ancora maggiore all’intero sistema dello sport dilettantistico, contribuendo a creare un clima di sfiducia e conflittualità.

Per questo motivo siamo ben contenti quando, chiarendo le regole, si tolgono ai verificatori gli strumenti per “accanirsi” contro sodalizi che le rispettano, ma siamo altrettanto contenti quando, così facendo, si tolgono agli evasori strumenti per poter camuffare le irregolarità commesse: un settore “pulito” è veramente interesse di tutti.

2) La presa d’atto dell’esito sfavorevole per l’Ufficio di molti contenziosi

Nell’ultima mezza pagina la Circolare passa infine a trarre le proprie conclusioni dalle ampie e importantissime premesse di cui si è detto qui sopra e a dare le proprie direttive agli organi ispettivi.

La prima di tali conclusioni è la presa d'atto, di cui abbiamo già detto in apertura, *“che l'attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà [le società e associazioni sportive dilettantistiche, n.d.a.] ha determinato l'insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e per l'INPS”*.

E qui ci permettiamo di porci in lieve controtendenza sia con il Ministero che con alcuni dei commentatori: come tutti i documenti di questa portata e di questo tipo di fonte, la Circolare ha evidentemente avuto un periodo di gestazione non indifferente, e dobbiamo rilevare che l'affermazione riportata qui sopra appare leggermente “datata”.

Essa fotografa infatti con precisione la situazione creatasi fino a qualche mese fa (quando, probabilmente, è iniziata l'elaborazione della Circolare), ovvero contestazioni “a tappeto” e sentenze spesso favorevoli ai sodalizi sportivi, proprio perché i rilievi dei verificatori erano talmente ampi da prestare il fianco a più di una critica.

Ma recentemente, e ne abbiamo dato ampio conto in più di un intervento, le verifiche si sono fatte più “mirate”, le contestazioni più puntuali, e le sentenze, spesso giustamente, meno spesso favorevoli ai soggetti verificati.

In sostanza, riteniamo che probabilmente i principi ora esplicitati nella Circolare già da qualche tempo fossero ben presenti quantomeno ai verificatori più attenti, che a essi si sono conformati ancor prima di queste direttive ufficiali.

Ciò non toglie ovviamente alcun valore sia alla Circolare in generale sia a questo specifico passaggio di essa, ma deve essere ben chiaro a tutte le SSD e ASD che né nel recente passato, né in futuro, vi sono state e vi potranno essere sentenze favorevoli ai soggetti verificati, se essi non hanno correttamente rispettato “le regole del gioco”.

3) L'impegno a farsi promotori di una nuova e specifica tutela previdenziale per gli sportivi

E' il secondo passaggio della Circolare di enorme importanza.

Da lungo tempo i più seri operatori del settore, segnalavano l'esigenza di creare una forma di tutela previdenziale per gli sportivi, diversa da quella “ex-ENPALS”, che risultava decisamente troppo onerosa e di fatto insostenibile per il sistema, anche perché l'alternativa era il nulla: il collaboratore che usufruiva della disciplina dell'art. 67 non aveva alcun obbligo contributivo e nessuna tutela previdenziale; quando “usciva” da tale regime, di norma perché il suo impegno, e quindi il suo compenso, crescevano gradualmente nel tempo, si “andava a sbattere” in un regime previdenziale estremamente oneroso.

Nella Circolare il Ministero dichiara *“di farsi promotore, d'intesa con l'INPS, di iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che ... svolgono attività sportiva dilettantistica ... ex art. 67, comma 1, lettera 'm' ... del T.U.I.R.”*.

Siamo ancora nell'ambito di una petizione di principio e quindi solo dopo che avremo visto le prime bozze di queste iniziative potremo esprimere una valutazione. Ci pare però che da questa impostazione non possa che discendere una operazione più ampia, ovvero un più articolato (e chiaro) inquadramento del trattamento dei compensi agli sportivi dilettanti.

Attualmente infatti, a parte i rapporti di lavoro dipendente sui quali c'è ben poco da dire, siamo in presenza di una miriade di rapporti di collaborazione con i sodalizi sportivi tutti inquadrati - per amore (perché effettivamente "è il vestito giusto") o per forza (perché non ci sono i danari per pagare i contributi) - nella previsione dell'art. 67, lettera "m", del T.U.I.R., norma, giova ricordarlo, nata per regolamentare compensi assolutamente residuali, ancorché interessanti una platea assai ampia (in primo luogo gli arbitri, gli ufficiali di campo, i guardalinee dei campionati minori).

Non essendo evidentemente ragionevole (né possibile) assoggettare a prelievo contributivo i gettoni dei guardalinee o i rimborsi spese forfetari degli accompagnatori delle squadre giovanili, riteniamo che se verrà stabilito un inquadramento previdenziale specifico per lo sport, la soluzione non potrà essere che un ampliamento della platea dei destinatari della fattispecie individuata dall'art. 67, operando al suo interno una divisione fra coloro che svolgono attività, e percepiscono compensi, marginali, che riteniamo continueranno a essere esonerati da obblighi contributivi, e coloro che invece svolgono un'attività di maggiore continuità e "peso", pur senza giungere all'"esercizio di arti e professioni", per i quali la graduale introduzione dell'obbligo contributivo ci pare certamente ragionevole.

Naturalmente ci auguriamo che i tempi siano sufficientemente brevi e le regole sufficientemente chiare.

4) Le verifiche sulle realtà imprenditoriali

La terza conclusione alla quale giunge la Circolare è l'indicazione ai verificatori, anch'essa già citata in apertura di questo articolo, di "*concentrare la propria attività sulle diverse attività imprenditoriali ... non riconosciute dal CONF*".

E' il passaggio salutato con grande entusiasmo da molte voci del settore, la sua portata è evidente e non ci pare necessario dedicarvi troppo spazio, se non per raccomandare a tutti, sia alle società sportive, che a quelle commerciali, che ai verificatori tutti, il necessario equilibrio.

Non ci sono i buoni e i cattivi, e se ieri non erano buone le imprese commerciali e cattive le società sportive, oggi non sono diventate cattive le prime e buone le seconde; semplicemente, come abbiamo sottolineato in precedenza, ci sono due possibili modalità di svolgimento dell'attività sportiva: quelle soggette alla stringente normativa sullo sport dilettantistico, beneficiarie di agevolazioni, e quelle gestite con modalità e finalità imprenditoriali, alle quali le agevolazioni non spettano.

In entrambi questi due grandi gruppi possono trovarsi soggetti che non rispettano le regole, e vanno perseguiti. Se fino a ieri i soggetti "commerciali" non erano assoggettati ad adeguati controlli, è bene che da domani lo siano, come lo sono stati i soggetti "sportivi dilettantistici agevolati"... niente di più e niente di meno.

5) ... ma, sia chiaro, "lasciapassare in bianco" non ce ne sono

Infine, anche se il tono è decisamente "dimesso" e l'essere relegate nell'ultima frase non dà loro certo grande forza, non trascuriamo le affermazioni contenute nell'ultimo periodo della Circolare, ovvero che "*resta ... ferma la possibilità di intervenire anche in questo settore*" in due fattispecie, entrambe di grande importanza:

- (come abbiamo già accennato) *“nell’ambito di attività congiunte con l’Amministrazione fiscale”*: l’Amministrazione può certamente verificare il concreto rispetto *“dei presupposti di affiliazione al CONI”*, e in questa attività i verificatori del Ministero del Lavoro possono innegabilmente affiancare i verificatori fiscali

- *“nelle ipotesi di richieste di intervento per presunto svolgimento di prestazioni di natura subordinata”*

Anche se, quantomeno per i verificatori del Ministero del Lavoro, i sodalizi sportivi non sono più nella “lista dei cattivi”, sia ben chiaro che non esiste alcuna “lista dei buoni”: in caso rilevino una violazione sostanziale delle regole stabilite dalle disposizioni agevolative, ben potranno i verificatori segnalarlo al CONI per la cancellazione dal registro e il conseguente disconoscimento delle agevolazioni fiscali. Così come, se verrà riscontrata la presenza di rapporti di lavoro dipendente non regolarizzati, verranno sollevate le relative contestazioni (questa volta, naturalmente, senza passare attraverso la procedura di disconoscimento).

Effettività del rapporto associativo, assenza di qualsiasi scopo di lucro, effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, rispetto sostanziale di tutte le disposizioni statutarie e delle norme che regolano i rapporti di lavoro dipendente, eccetera, rimangono sempre parole d’ordine inderogabili.